Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 105° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 1° febbraio 1964 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.820 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1963, n. **2100.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Accademia musicale napoletana », con sede in Napoli.

N. 2100. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Accademia musicale napoletana », con sede in Napoli, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 130. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. **2101.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Carducci » di Catania.

N. 2101. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Carducci », di Catania, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 129. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. 2102.

Riconoscimento della personalità giuridica del « Centro scolastico di assistenza dentaria », con sede in Napoli.

N. 2102. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Centro scolastico di assistenza dentaria », con sede in Napoli, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 131. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1963, n. **2103.**

Autorizzazione all'Azienda autonoma di soggiorno e cura delle Valli di Sole e di Rabbi, con sede in Malè (Trento) ad acquistare in proprietà un appezzamento di terreno, sito in Malè.

N. 2103. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Azienda autonoma di soggiorno e cura delle Valli di Sole e di Rabbi, con sede in Malè (Trento), viene autorizzata ad acquistare in proprietà un appezzamento di terreno, sito in Malè (località Abbellimento), per la costruzione di un fabbricato da adibire a « Circolo forestieri » ed a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1963, n. 2104.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Co. Giovanna Brandolini Falier », con sede in Pradazzi frazione del comune di Osolo

N. 2104. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Co. Giovanna Brandolini Falier », con sede in Pradazzi frazione del comune di Osolo (Treviso), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 117. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1963.

Autorizzazione al comune di Polla a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 23 maggio 1962 del comune di Polla;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Salerno approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 80.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Polla un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Simone Tierno, il comune di Polla è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 30.000.000 (trentamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Polla un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 nella misura di L. 2.086.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 30.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni venti con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-1964.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Polla, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1964
Registro n. 20 *Grazia e giustizia, foglio n.* 169. — GALLUCCI

(1039)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1963.

Norme per la formazione e la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette e per gli esami di idoneità alle funzioni medesime.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 6, ultimo comma, del testo unico predetto che demanda al Ministro per le finanze di fissare le norme per la formazione e la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore;

Decreta:

§ I. — *Albo degli esattori*

Art. 1.

Possono essere iscritti all'Albo nazionale degli esattori le persone fisiche, le società e le aziende di credito indicate nell'art. 7 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, in possesso dei requisiti prescritti, purchè nei loro confronti non sussista alcuna delle cause di esclusione od incompatibilità previste dall'art. 8 dello stesso testo unico.

Art. 2.

L'iscrizione all'Albo, per gli esattori ed i ricevitori provinciali in carica, è obbligatoria per ciascuna esattoria o ricevitoria gestita. Tale obbligo permane anche quando siano cessati dalla carica, finchè provvedono alla riscossione dei propri residui di gestione con la procedura speciale privilegiata di cui al titolo X del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

L'erede od il prescelto fra gli eredi dell'esattore, ancorchè sprovvisto dei requisiti richiesti, ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione a termine all'Albo degli esattori, per il periodo di gestione obbligatoria e, se del caso, anche per il periodo successivo, quando abbia ottenuto di continuare provvisoriamente nella gestione del suo dante causa a norma dell'art. 54 del testo unico indicato nel precedente art. 1.

L'iscrizione cessa con lo scadere della gestione provvisoria e non conferisce all'erede o al prescelto fra gli eredi il diritto di assumere in proprio la gestione di una esattoria salvo che non abbia conseguita l'iscrizione all'Albo a titolo personale.

Art. 3.

L'Albo degli esattori è costituito da un registro in cui sono iscritti in ordine cronologico i soggetti che ne hanno diritto. Ciascuna iscrizione è contraddistinta da un numero progressivo.

L'iscrizione avviene come esattore in carica o non in carica, a seconda che l'iscritto sia o meno titolare di gestioni esattoriali o di ricevitoria.

Nel caso di titolari di più gestioni, ciascuna di esse è contraddistinta da un sottonumero, in ordine progressivo, che identifica l'esattoria o ricevitoria per la quale l'iscrizione è effettuata.

Il registro prima di essere posto in uso, è vidimato in ogni sua pagina dal direttore generale delle Imposte dirette o da un funzionario da lui delegato che attesta, nell'ultima facciata, di quante pagine è composto il registro medesimo.

Art. 4.

Le persone fisiche sono iscritte nell'Albo a seguito del riconoscimento della idoneità alle funzioni mediante esami, a norma dell'art. 7, n. 1 del testo unico citato al precedente art. 1.

Gli esami di idoneità alle funzioni di esattore sono indetti con decreto del Ministro per le finanze. Il bando indica i documenti da richiedere ai candidati che avranno conseguito l'idoneità.

Gli esami constano di due prove scritte da sostenersi in giorni successivi ed in una prova orale.

Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno sette ore di tempo a disposizione, constano:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, leggi sulla riscossione, tabella dei compensi, norme e istruzioni sul rimborso delle quote indebite, sulle quote inesigibili, sugli altri servizi della riscossione, entrate patrimoniali, servizi di tesoreria).

2) di un tema su uno dei seguenti gruppi di materie, di cui quelle indicate alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali:

a) nozioni di diritto civile e di diritto commerciale;

b) nozioni di scienza delle finanze e sul sistema tributario italiano con particolare riguardo ai tributi diretti, erariali e locali ed ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione coattiva ed ai procedimenti speciali; nozioni di diritto penale limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

1) dal direttore generale delle Imposte dirette o da un funzionario, con la qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

2) da due funzionari della Direzione generale delle imposte dirette, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

3) da un rappresentante degli esattori in carica, scelto anche attraverso le organizzazioni di categoria, membri.

La Commissione è assistita da un segretario scelto tra i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

A favore dei componenti la Commissione e del segretario è corrisposto, a norma del penultimo comma dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 104, il compenso stabilito dagli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, nella misura prevista per i concorsi della carriera di concetto della Amministrazione statale.

Art. 6.

L'elenco degli idonei è approvato con decreto del Ministro per le finanze ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A domanda, gli idonei possono conseguire l'iscrizione all'Albo di categoria in qualsiasi tempo.

Se la domanda è presentata dopo oltre due mesi dalla pubblicazione dell'elenco degli idonei nella *Gazzetta Ufficiale*, deve essere corredata dai certificati scaduti di validità.

Alla domanda deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa prescritta.

Art. 7.

L'iscrizione all'Albo degli esattori ha luogo su domanda presentata dagli interessati al Ministero delle finanze. Alla domanda deve essere allegata la prova del pagamento della tassa di concessione governativa prescritta.

Trattandosi di prima iscrizione, la domanda deve essere corredata:

1) per le persone fisiche:

degli atti richiesti dall'art. 6 del presente decreto;

2) per le aziende di credito:

a) della autorizzazione del servizio di vigilanza sulle aziende di credito alla assunzione di gestioni esattoriali;

b) della indicazione della persona fisica che ha la legale rappresentanza ed è autorizzata a compiere gli atti inerenti alle gestioni esattoriali;

3) per le società:

a) di copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;

b) di un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato;

c) della indicazione del legale rappresentante, degli amministratori e delle persone che per l'art. 7 del testo unico indicato nel precedente art. 1 sono tenute alla iscrizione all'Albo a titolo personale e della prova dell'iscrizione stessa.

Art. 8.

Le società e le aziende di credito sono iscritte allo Albo con l'indicazione della persona fisica che legalmente le rappresenta ed è autorizzata a compiere tutti gli atti inerenti alla gestione dell'esattoria o della ricevitoria.

Le società e le aziende di credito, che assumono la titolarità della gestione di una esattoria o ricevitoria, sono iscritte all'Albo con l'indicazione delle persone alle quali è intestata la patente di esercizio di cui allo art. 55 del testo unico indicato nel precedente art. 1.

Art. 9.

I soggetti, già iscritti all'Albo degli esattori, che assumono la gestione di una esattoria o ricevitoria, nonchè gli eredi che subentrano nella gestione del loro dante causa a norma dell'art. 54 del testo unico citato al precedente art. 1, hanno l'obbligo di presentare domanda di iscrizione all'Albo per l'esattoria o ricevitoria per la quale entrano in funzione, entro un mese dal rilascio della patente di esercizio di cui all'art. 55 del testo unico predetto.

La domanda è corredata da copia della patente dichiarata conforme dall'intendente di finanza e dalla prova dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa prescritta.

In caso di inadempienza e previa diffida a provvedere entro il termine di quindici giorni, si procede a cura dell'intendente di finanza, ad iscrizione di ufficio. La spesa occorrente è posta a carico dell'inadempiente.

§ II. — *Albo dei collettori*

Art. 10.

Possono essere iscritte all'Albo nazionale dei collettori le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dallo art. 10 del testo unico citato al precedente art. 1.

Art. 11.

Per la formazione e la tenuta dell'Albo nazionale dei collettori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti per l'Albo nazionale degli esattori.

Alla Commissione di esame per l'idoneità alle funzioni di collettore, in luogo del rappresentante degli esattori, partecipa, come membro, un rappresentante dei lavoratori dipendenti dagli esattori e ricevitori provinciali designato anche attraverso le organizzazioni di categoria più rappresentative.

§ III. — *Disposizioni finali*

Art. 12.

L'iscrizione agli Albi nazionali degli esattori e dei collettori si comprova mediante certificato rilasciato a richiesta dell'interessato dalla Direzione generale delle imposte dirette, di data non anteriore a tre mesi al giorno in cui deve essere presentato.

Art. 13.

Per ciascuna iscrizione all'Albo degli esattori e dei collettori è dovuta la tassa annuale di concessione governativa nella misura stabilita dalla legge.

I collettori in carica che ritardano od omettono il pagamento della tassa annuale e della pena pecuniaria dovuta per infrazione alla legge sulle tasse di concessione governativa incorrono nel ritiro della patente.

Gli esattori ed i collettori non in carica, che omettono il pagamento della tassa annuale di concessione governativa incorrono nella cancellazione dall'Albo.

Art. 14.

I provvedimenti adottati dai prefetti e dagli intendenti di finanza a carico degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali, messi notificatori, delegati governativi, sostituti, sorveglianti ed impiegati esattoriali, sono comunicati a mezzo di apposita scheda al Ministero delle finanze. Gli uffici che provvedono alla tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori raccolgono e conservano tali segnalazioni in apposito schedario.

L'inesistenza delle cause di esclusione od incompatibilità di cui all'art. 8 numeri 2 e 3 del testo unico citato al precedente art. 1, si comprova mediante certificato rilasciato dal Ministero delle finanze o dall'Intendenza di finanza.

Il rilascio del certificato è soggetto al diritto fisso di L. 1200, di cui al decreto ministeriale 12 maggio 1962, n. 402.884, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 20 luglio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

(1038)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Taranto;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto n. 25344, datata 28 settembre 1963, con il quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè dimissionario, il dottor Parlapiano Giulio, membro della citata Commissione in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura, con il comm. dott. Manfredi Angelo;

Decreta:

Articolo unico.

Il comm. dott. Manfredi Angelo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Taranto, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, in sostituzione del dottore Parlapiano Giulio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1963

Il Ministro: BOSCO

(809)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Asti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Asti numero 10338/4, datata 14 ottobre 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra Provincia — il geometra Manfredi Costanzo, membro della citata Commissione quale rappresentante della Unione degli industriali, con il dottor Dusi Carlo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Dusi Carlo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Asti, quale rappresentante della Unione degli industriali in sostituzione del geometra Manfredi Costanzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1963

Il Ministro: Bosco

(802)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Firenze n. 16659, datata 19 ottobre 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Bongiorno Alfonso, membro della citata Commissione quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, con il dott. Fanzone Ugo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Fanzone Ugo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, in sostituzione del dott. Bongiorno Alfonso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1963

Il Ministro: Bosco

(805)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1964.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio Anconitana, con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio Anconitana, approvato con decreto ministeriale del 6 agosto 1949, modificato con decreto ministeriale del 18 settembre 1959;

Visto il decreto ministeriale del 4 maggio 1956, con il quale l'avv. Cesare Tasini venne confermato presidente e l'avv. Ettore Piccinini venne nominato vice presidente della Cassa di risparmio Anconitana;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo allo esercizio 1961;

Considerato che devesi quindi procedere al rinnovo delle cariche e che si è ritenuto opportuno di integrare la rappresentanza degli interessi cittadini in seno agli organi deliberanti della Cassa medesima, facendo cadere la nomina su persona che, anche se non compresa tra i soci, risulti particolarmente qualificata per la sua attività, nonchè per la conoscenza delle condizioni economiche e delle esigenze della zona; e che, pertanto, le esigenze di tutela del pubblico interesse inducono nella specie a derogare, per il conferimento della carica di vice presidente, al criterio di preferenza stabilito dalla legge in favore dei soci, provvedendosi al riguardo con la nomina di persona estranea;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il cav. uff. avv. Ettore Piccinini ed il geom. Alberto Mario Burattini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio Anconitana, con sede in Ancona, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1964

Il Ministro: Colombo

(1145)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1964.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Jesi, approvato con decreto ministeriale del 15 giugno 1960;

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1956, con il quale il dott. Mario De Angelis ed il rag. Alfredo Gabrielli vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1959, con il quale il prof. Ugo Bordoni venne nominato vice presidente della Cassa di risparmio medesima, a seguito del decesso del rag. Alfredo Gabrielli;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo allo esercizio 1961;

Considerato che devesi quindi procedere al rinnovo delle cariche e che si è ritenuto opportuno di integrare la rappresentanza degli interessi cittadini in seno agli organi deliberanti della Cassa medesima, facendo cadere la nomina su persona che, anche se non compresa tra i soci, risulti particolarmente qualificata per la sua attività, nonchè per la conoscenza delle condizioni economiche e delle esigenze della zona; e che, pertanto, le esigenze di tutela del pubblico interesse inducono nella specie a derogare, per il conferimento della carica di vice presidente, al criterio di preferenza stabilito dalla legge in favore dei soci, provvedendosi al riguardo con la nomina di persona estranea;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. dott. Mario De Angelis è confermato presidente e l'avv. Teofilo Fittaioli è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(1144)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1964.

Sostituzione di membri del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicta, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1961, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto;

Viste le note:

n. 1433 con la quale l'Unione provinciale degli agricoltori propone che l'ing. Vincenzo De Filippis venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Tommaso Schiavoni;

n. 4913/63 con la quale l'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale propone che il sig. Giovanni Pace venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del sig. Giuseppe Stasi;

n. 5652 con la quale l'Ente di patrocinio ed assistenza per i colitivatori agricoli propone che il signor Vittorio Li Puma venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del sig. Antonio Zanella;

Ritenuta la necessità di procedere alle sostituzioni anzidette;

Decreta:

Articolo unico.

Sono nominati membri del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto, i signori:

Vincenzo De Filippis, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, in sostituzione del dottor Tommaso Schiavoni;

Giovanni Pace, quale rappresentante dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale, in sostituzione del sig. Giuseppe Stasi;

Vittorio Li Puma, quale rappresentante dell'Ente di patrocinio e assistenza per i coltivatori agricoli, in sostituzione del sig. Antonio Zanella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1964

Il Ministro: BOSCO

(813)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1964.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 8 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, approvato con decreto ministeriale del 13 luglio 1953, modificato con decreto ministeriale del 17 ottobre 1961;

Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 1957, con il quale il rag. Pietro Gualtieri ed il dott. ing. Morando Morandi vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1962;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il cav. rag. Bruno Benini ed il dott. ing. Mario De Lorenzi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna,

con sede in Ravenna, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(971)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1963.

Approvazione della delibera n. 3 del 22 settembre 1962 del Consiglio di amministrazione del centro per la lotta contro il reumatismo e le cardiopatie di Ancona.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 296 del 13 marzo 1958, relativa alla istituzione del Ministero della sanità, al suo ordinamento ed alle sue attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, concernente disposizioni relative agli enti operanti nel settore sanitario;

Vista la delibera in data 22 settembre 1962, n. 3, del Consiglio di amministrazione del centro per la lotta contro il reumatismo e le cardiopatie di Ancona concernente:

a) l'iscrizione obbligatoria alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali di tutto il personale dell'Ente stesso che verrà assunto in servizio a partire dalla data di approvazione della delibera;

b) l'autorizzazione per il personale già in servizio alla predetta data ad iscriversi facoltativamente entro il termine massimo di cinque anni dalla data suddetta;

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, circa l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali e la legge 25 luglio 1941, n. 934, circa l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali;

Considerata l'opportunità per il Centro suddetto di avvalersi della facoltà prevista dal primo comma dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, di iscrizione del personale dipendente alla predetta Cassa al fine di assicurare al medesimo un migliore ed uniforme trattamento di quiescenza;

Visto il secondo comma del citato art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sull'approvazione della deliberazione di iscrizione come sopra;

Decreta:

La delibera di cui alle premesse è approvata.

Roma, addì 21 gennaio 1963

Il Ministro per la sanità
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

(828)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Marzano di San Giuseppe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.404.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(888)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia a Maiella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Sant'Eufemia a Maiella (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(889)

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1964, il comune di Piombino (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 309.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(890)

Autorizzazione al comune di Rossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Rossano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(891)

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Terracina (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(892)

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Viareggio (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 522.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(894)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Carrara (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 693.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(895)

Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Ortona (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(896)

Autorizzazione al comune di Tione degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Tione degli Abruzzi (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.365.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(897)

Autorizzazione al comune di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Ailano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.382.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(898)

Autorizzazione al comune di Chianche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Chianche (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.879.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(899)

Autorizzazione al comune di Castel Guelfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Castel Guelfo (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(900)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 36 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte di ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI (serie, categorie e confezioni)	DITTA E SEDE	Numero del decreto di registrazione	Data	Numero del decreto di revoca	Data
1	*Biociton forte*, fiale da 2 cc. (serie) .	Sinfa - Milano	7.409/A	8- 8-1954	8886/R	10- 8-1963
2	*Bineuriton*, fiale mcg. 500, fiale mcg. 1000 (serie)	Ist. Bioch. Pirri - Milano	18.552 18.552/1	24- 8-1961 24- 8-1961	8887/R	10- 8-1963
3	*Biosedal*, confetti	FA.BO. - Bologna	7.624	30- 8-1953	8888/R	10- 8-1963
4	*Ciclofurin*, comprese	Farge - Genova	19.267	28- 9-1961	8889/R	10- 8-1963
5	*Dapir*, supposte adulti, supposte bambini (serie)	Saper Lab. - Torino	17.890 17.890/1	20-12-1960 20-12-1960	8890/R	10- 8-1963
6	*Fosfocal A + D 2*, sciroppo, supposte adulti, supposte bambini	Prod. Spec. Paolini - Roma	8.230	23-10-1953	8891/R	10- 8-1963
7	*Hepatofarm antianemico*, fiale liof. + solvente	La Farmoch. It. - Milano	19.955	28- 5-1962	8892/R	10- 8-1963
8	*Ipostenil*, gocce, fiale 2 cc. (cat.) . .	Giustini - Orago (Varese)	8.549 8.549/A	19- 1-1954 7- 3-1960	8893/R	10- 8-1963
9	*Ortogenina c/ vitamina B12*, sciroppo (cat.)	Vanoni - Milano	932/A	1-10-1953	8894/R	10- 8-1963
10	*Pantamin*, compresse	Lab. Farmacol. Meridionale Napoli	6.720	16-12-1953	8895/R	10- 8-1963
11	*Press idril*, compresse	Spemsa - Firenze	16.513	5- 2-1960	8896/R	10- 8-1963
12	*Rectocor*, supposte	O. Benedetti - Firenze	8.440	30- 8-1961	8897/R	10- 8-1963
13	*Kratox*, confetti tipo semplice . . .	Concess. Ligure - Genova	13.381	5- 5-1961	8898/R	10- 8-1963
14	*Furasulf lugaresi*, compresse per uso veterinario	Lugaresi & C. - Bologna	18.515	8- 2-1961	8899/R	26- 8-1963

(428)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli nominativi di Debito pubblico

(In conformità delle disposizioni della legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione). Elenco n. 1

Si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fata domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Si rende noto che, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avere interesse, può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale Lire
Pr. Redim. 3,50% (1934)	443816 (nuda proprietà)	Congregazione di carità ed unite. Istituzioni pubbliche di Sommariva Bosco (Cuneo). Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Marucco Stefano fu Giorgio, dom. a Sommariva Bosco (Cuneo)	20 000
Id.	247208 (nuda proprietà)	Congregazione di carità di Sommariva Bosco (Cuneo). Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Condretti Margherita e Giuseppina fu Bartolomeo, nubili, dom. a Sommarica Bosco - congiuntamente e cumulativamente	15.000
Id.	423688 (nuda proprietà)	Seminario Pio X di Catanzaro. Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Procopio Maria Rebecca di Pietro, dom. a Catanzaro .	10.000
Id.	423669 (nuda proprietà)	Chierici poveri del Seminario arcivescovile di Catanzaro Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Procopio Maria Rebecca di Pietro, dom. a Catanzaro . .	10.000
Rendita 5% (1935)	211744 (usufrutto)	Figuccio Liberale fu Stefano, interdetto, sotto la tutela di Figuccio Vincenzo fu Pietro, dom. in Trapani . Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Pecorella Leonarda fu Liberale ved. di Figuccio Stefano, dom. in Trapani .	22.900
Pr. Redim. 3,50% (1934)	441755 (nuda proprietà)	Asquasciati Maria Caterina vulgo Caterina fu Giacomo Antonio, moglie di Pongiglione Vincenzo, dom. a Genova Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Roncallo Rosa Colomba Margherita fu Ernesto, vedova di Asquasciati Giacomo Antonio, dom. a Genova	25.000
Id.	478676 (nuda proprietà)	Del Prete Maria fu Giovanni, ved. Rabaglino, dom. a Casale Monferrato (Alessandria). Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta ad Alzona Vittoria fu Emiliano, ved. Del Prete, dom. a Casale Monferrato	145.900
Id.	486210 (nuda proprietà)	Del Prete Maria fu Giovanni, ved. Rabaglino, dom. a Casale Monferrato (Alessandria) Annotazione: come sopra	5.400
Rendita 5% (1935)	154260 (nuda proprietà)	Zanoletti Giancarlo o Gian Carlo fu Paolo, minore sotto la p.p. della madre Stella Paolina o Paola di Vincenzo, ved. Zanoletti, dom. a Roma. Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Stella Paolina o Paola di Vincenzo vedova Zanoletti, dom. a Roma . .	27.000
Id.	255818 (nuda proprietà)	Bruni Giorgio fu Giuseppe, dom. in Roma. Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Ippoliti Cesira-Mariannina fu Antonio ved. Bruni	428.700
Id.	256261	Bruni Antonio fu Giuseppe, dom. in Roma. Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Ippoliti Cesira-Mariannina fu Antonio ved. Bruni, dom. in Roma . . .	248.700

Roma, addì 24 gennaio 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(1051)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 31 gennaio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,44	622,43	622,40	622,44	622,44	622,14	622,44	621,90	622,44	622,44
$ Can.	576,27	576,08	576,30	576 —	575,65	576,09	576,10	573 —	576,07	576,10
Fr. Sv.	144,17	144,18	144,18	144,1675	144,15	144,16	144,18	144,12	144,16	144,19
Kr. D.	90,06	90,035	90,07	90,05	90,05	90,05	90,0525	89,87	90,05	90,05
Kr. N.	83,96	86,925	86,96	86,94	87 —	86,93	86,9325	86,80	86,93	86,92
Kr Sv.	120,01	119,925	119,97	119,99	119,90	119,93	120 —	119,85	119,93	119,92
Fol.	172,63	172,655	172,672	172,69	172,80	172,65	172,68	172,45	172,64	172,63
Fr B.	12,49	12,499	12,4975	12,497	12,4975	12,50	12,4925	12,35	12,49	12,50
Franco francese	127,02	127,025	127 —	127,03	126,98	127,03	127,02	126,92	127,02	127,03
Lst.	1741,47	1741,55	1741,65	1741,55	1741,55	1741,66	1741,65	1740,60	1741,62	1741,65
Dm. occ.	156,63	156,645	156,66	156,6425	156,62	156,60	156,635	156,52	156,60	156,65
Scell. Austr.	24,10	24,10	24,11	24,095	24,05	24,10	24,10	24,07	24,10	24,105
Escudo Port.	21,73	21,73	21,73	21,735	21,70	21,73	21,7225	21,65	21,73	21,73

Media dei titoli del 31 gennaio 1964

Rendita 5 % 1935	108,275
Redimibile 3,50 % 1934	89,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,575
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,475

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 gennaio 1964

1 Dollaro USA	622,44
1 Dollaro canadese	576,05
1 Franco svizzero	144,174
1 Corona danese	90,051
1 Corona norvegese	86,936
1 Corona svedese	119,995
1 Fiorino olandese	172,685
1 Franco belga	12,495
1 Franco francese	127,025
1 Lira sterlina	1741,60
1 Marco germanico	156,639
1 Scellino austriaco	24,097
1 Escudo Port.	21,729

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dall'aiuto conservatore Menghini Rodolfo avverso il decreto del Ministro per le finanze 15 dicembre 1958, n. 59260, con il quale gli era stata inflitta per la durata di mesi due, la punizione della sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio per gravi irregolarità commesse nell'ordine di trattazione degli affari e per uso dell'impiego ai fini d'interessi personali, è respinto.

(532)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Carmelo Cotta, nato a Ventimiglia il 16 luglio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Pavia il 19 novembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(536)

Avviso di rettifica

Con decreto prefettizio in data 10 dicembre 1963, n. 33794, il prefetto di Parma ha rettificato il precedente decreto del 22 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1964, pag. 170, concernente l'autorizzazione alla Università di Parma ad acquistare un'area dal comune di Parma, nel senso che l'area, oggetto dell'acquisto, è risultata di mq. 1040 anzichè mille, con la conseguenza che il prezzo di acquisto deve essere determinato in lire 13.520.000, anzichè 13 milioni.

(681)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola « La Libertà », con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 dicembre 1963, i poteri conferiti al P. A. geometra Vincenzo Bonvicini, commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Libertà », con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia) sono stati prorogati fino al 28 giugno 1964.

(700)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a tre posti di commissario amministrativo di 3ª classe in prova nella carriera direttiva per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18 e il relativo regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1655;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di commissario amministrativo di 3ª classe in prova nella carriera direttiva per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

I. Cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

II. Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

III. Laurea in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in giurisprudenza conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato;

IV. Buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

V. Costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste non siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera direttiva per i servizi amministrativi.

Possono essere ammessi al concorso gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato appartenenti alle carriere amministrative di concetto che non siano in possesso del prescritto diploma di laurea purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di cancelliere aggiunto o altra equiparata e siano forniti di diploma di istituto medio di secondo grado.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dal l'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. II del precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università o di Istituti di istruzione universitaria, il limite massimo di età è elevato entro i termini indicati nell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1950, n. 465.

Nei casi indicati dal n. 1) al n. 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di 40 anni;

6) il limite massimo è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

7) il limite massimo di età è inoltre protratto fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge:

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, devono essere presentate o fatte pervenire, insieme ai due documenti I e II indicati nel presente articolo, al Ministero stesso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che, pur avendo superato l'età di trentadue anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art 3, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) di quale titolo di studio sia in possesso, specificando presso quale Università o Istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) in quale lingua, scelta fra il francese o l'inglese, intenda sostenere la prova obbligatoria di lingua estera, scritta e orale.

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) se coniugato, il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

c) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego;

d) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante dovrà allegare i seguenti documenti, anche se egli sia dipendente di ruolo dello stato:

I. a) se abbia prestato già servizio militare o se sia stato dichiarato « abile arruolato »: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente autorità militare;

b) se sia stato dichiarato riformato o rivedibile: certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune competente e provvisto del visto di conferma del commissario di leva, o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, da cui risultino le indicazioni relative alle cause che hanno determinato la dichiarazione di inabilità permanente o temporanea al servizio militare;

c) se non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune competente o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana;

d) se abbia già prestato servizio militare o sia stato dichiarato « abile arruolato » e successivamente sia stato dichiarato riformato, l'aspirante potrà presentare o il documento sub a) o il documento sub b).

II. Certificato medico su carta da bollo da lire 200 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima, e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra e per cause di guerra e sempreché non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera amministrativa: tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, dal medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana a cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da sanitario di sua fiducia.

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione in qualsiasi momento.

I documenti indicati nei precedenti numeri I e II devono essere di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta di identità.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) istituzioni di diritto privato;

b) ragioneria pubblica e contabilità di Stato;

c) diritto amministrativo;

d) lingua francese oppure lingua inglese, a scelta del concorrente.

L'esame orale verterà, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) diritto costituzionale e diritto finanziario;

2) legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

3) nozioni di diritto internazionale;

4) elementi di statistica metodologica;

5) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Art. 7.

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale.

Art. 8.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 6; quattro ore per svolgere quello di lingua estera.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi; la prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

La prova scritta di lingua estera consiste in una composizione su di un tema di cultura generale con l'uso del vocabolario; quella orale prevalentemente in una conversazione nella lingua estera con l'esaminatore.

Art. 9.

Le prove di esame avranno luogo in Roma nella sede del Ministero degli affari esteri.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Ai fini della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della comunicazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 10.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 247 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e i prigionieri di guerra, dovranno produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953, dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod 69 *ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *d*) dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata in carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli da territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai teritori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200;

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovrano produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 200, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitario, attestante la nomina ad assistente universitario, la continuità e la qualità del servizio prestato;

r) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 200, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200.

I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art. 3, dovrano presentare inoltre gli appositi documenti specificati nel precedente art. 11, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

2) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

4) certificato su carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200; se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3) 4) e 5) non possono esere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 200 (rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono) dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 13.

Il Ministro, valutati, a norma dell'art. 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito nonchè i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri commissari amministrativi di III classe in prova nella carriera direttiva per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 10 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1964
Registro n. 206, *foglio n.* 215

(834)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di medico in prova nel ruolo tecnico sanitario dell'Amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1963, registro n. 25, foglio n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 16 aprile 1963, col quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a cinque posti di medico in prova nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di medico in prova nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1963, è costituita come appresso:

Presidente:

Marra dott. Pasquale, consigliere della Corte di cassazione.

Componenti:

Di Tullio prof. Benigno, incaricato di antropologia criminale presso l'Università di Roma;

Lombardi prof. Alfredo, libero docente in malattie nervose e mentali presso l'Università di Roma;

Amati dott. Giovanni, ispettore generale sanitario nell'Amministrazione penintenziaria;

Liccione dott. Rodolfo, ispettore generale sanitario nell'Amministrazione penitenziaria.

Segretario:

Ianniello dott. Vincenzo, direttore superiore nell'Amministrazione penitenziaria.

La spesa presunta di L. 200.000 (duecentomila) graverà sul capitolo 13, art. 6, dell'esercizio finanziario 1963-64.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1963

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1964
Registro n. 21 *Grazia e giustizia, foglio n.* 383. — GALLUCCI

(974)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per ventimila posti in colonie marine e montane (Estate 1964)

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed orfani degli iscritti all'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato nelle colonie marine e montane organizzate da questo Ente.

I posti disponibili sono ripartiti come appresso, salvo eventuali mutamenti determinati da impreviste circostanze:

colonie marine posti undicimila in turni di 30 giorni ciascuno;

colonie montane posti settemiladuecento in turni di 30 giorni ciascuno.

Sono, inoltre, previste colonie all'estero per posti milleottocento di cui circa trecento posti in località marine e millecinquecento posti in località montane, in turni di 28 giorni ciascuno.

Nelle colonie marine e montane in Patria possono essere ammessi i fanciulli — riconosciuti bisognosi di cure climatiche — che alla data di scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, abbiano compiuto i sette anni e non abbiano superato i dodici anni di età; nelle colonie all'estero possono essere ammessi i ragazzi che, alla data di cui sopra, abbiano compiuto i dodici anni e non abbiano superato i tredici anni di età.

In considerazione anche del carattere culturale cui è informata la istituzione delle colonie all'estero, nella scelta dei ragazzi da avviare in tali colonie sarà data la preferenza ai concorrenti che documentino di aver intrapreso, presso le scuole, lo studio della lingua francese, tedesca o spagnola, in relazione al Paese nel quale verranno avviati.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'Ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente pregresse), da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave o da neuropsicosi;

2) quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;

3) quelli che risultino affetti da altre minorazioni fisiche e psichiche tali da richiedere cure assistenziali e dietetiche particolari non compatibili con la vita in comunità e in particolare da diabete, nefropatie, cardiopatie, epilessia ed enuresi.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 31 marzo 1964, istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.

Nella domanda — **redatta sull'apposito modello A.C.S. 1,** da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'ente — dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia per la quale si chiede l'ammissione.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1. Dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale dipende l'iscritto — rilasciata in data non anteriore al presente bando — attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza. Tale dichiarazione dovrà essere redatta sul Mod. T.A. 28 da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti Amministrazioni da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza;

2. Stato di famiglia;

3. Certificato di vaccinazione antivaiolosa (o di rivaccinazione per i fanciulli nati anteriormente al 1° giugno 1956) *rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;*

4. *Certificato rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza*, dal quale risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto alla vaccinazione antidifterica o alla vaccinazione antidifterica di richiamo in data posteriore al 1° settembre 1961;

5. Certificato di vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1964 se per via orale o dopo il 1° gennaio 1963 se per via parenterale, *rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;*

6. Certificato di vaccinazione antipoliomielitica (praticata almeno nelle prime due dosi) rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal sanitario vaccinatore;

7. Dichiarazione di idoneità sanitaria e prescrizione del tipo di colonia (marina o montana) rilasciata dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. A.C.S. 1, di cui innanzi è fatto cenno).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli uffici dell'E.N.P.A.S.; non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso altre Amministrazioni.

Le domande che non saranno provviste della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici nè dalla Direzione generale dell'Ente.

Le domande che perverranno fuori termine non saranno prese in considerazione.

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà, insindacabilmente, in merito all'ammissione degli aspiranti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione che, di norma, sarà quella più vicina alla residenza in relazione alle esigenze climatologiche presentate da ogni caso.

Ragioni di carattere organizzativo impediscono di dare corso ad eventuali richieste di variazione di turno o di colonia di destinazione.

L'ammissione e la permanenza in colonia è subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, provvisti di:

a) scheda sanitaria mod. A C.S. 1-*bis*, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente, compilata nelle parti *A* e *B*. Si precisa che la parte *A* della scheda deve essere compilata dal medico che sottopone a visita il bambino per la prescrizione del tipo di colonia (marina o montana), all'atto della visita stessa. La parte *B* di detta scheda mod. A.C.S. 1-*bis* dovrà essere sottoposta alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'assistito, *a cura dell'interessato*, entro i tre giorni precedenti la partenza per la colonia.

Tassative disposizioni dell'autorità competente vietano di accogliere in colonia i bambini che non siano provvisti della scheda sanitaria compilata e firmata nelle parti *A* e *B* come innanzi specificato;

b) un cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (2 pigiami o camicie da notte, 4 mutande, 3 magliette intime, 4 paia di calzini, 4 fazzoletti ed altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo);

c) un paio di sandali per gli ammessi alle colonie marine;

d) mutandine da bagno per i fanciulli e costumino da bagno per le fanciulle ammessi alle colonie marine;

e) indumenti di lana (una maglia pesante o golf e una panciera di lana e due paia di calzini di lana), *scarpe pesanti e scarpe di gomma* per i fanciulli ammessi alle colonie montane; i ragazzi ammessi alle colonie all'estero dovranno essere provvisti, inoltre, di un paio di pantofole;

f) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e 2 asciugamani;

g) un sacchetto di tela bianca (cm. 30 x 40) con sopra scritto il nome e cognome del bambino; i ragazzi ammessi alle colonie estere dovranno essere forniti di una valigia o sacco alpino.

E' fatto divieto ai bambini di portare in colonia oggetti d'oro o, comunque, di valore. Nessun rimborso verrà effettuato dall'E.N.P.A.S., a titolo di risarcimento, in caso di smarrimento di tali oggetti.

Tutti i capi di corredo dovranno essere contrassegnati in modo chiaro ed indelebile con il numero di matricola che verrà tempestivamente comunicato agli interessati.

Gli ammessi alle colonie all'estero dovranno esibire, all'atto della partenza, una fotografia debitamente autenticata (dal sindaco o da un notaio). Tale documento è indispensabile per il transito della frontiera.

Coloro che non fossero provvisti della scheda mod. A.C.S. 1-bis *debitamente compilata nelle parti* A *e* B *e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.*

A cura dell'Ente i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati, con mezzi speciali, alle colonie, e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza. Non sarà tenuto conto di eventuali richieste di destinazione differente dai centri medesimi.

Poichè le visite dei congiunti ai bambini ospitati nelle colonie costituiscono un pericolo per la salute della comunità, in quanto i visitatori possono essere involontari veicoli di malattie contagiose, ed in relazione alle istruzioni impartite in proposito dalle autorità competenti, *viene fatto divieto ai familiari di visitare i bambini durante la permanenza in colonia.*

Per ragioni di carattere igienico e considerato che l'alimentazione dei bambini, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle autorità sanitarie provinciali, è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare in fase di accrescimento ed in attività fisica notevole, *viene, altresì, fatto assoluto divieto ai parenti di inviare ai bambini cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.*

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alla disponibilità di posti.

Roma, addì 22 gennaio 1964

Il presidente: Palmiro Foresi

(842)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.